



COMUNE DI GIBELLINA

Provincia di Trapani

***REGOLAMENTO
CONCESSIONE ASSEGNO ECONOMICO
AGLI INDIGENTI DA IMPEGNARE IN
ATTIVITA' FORMATIVE***

*Approvato con deliberazione del C.C
N.74 del 28/10/2010*

REGOLAMENTO

All. A

Concessione di un assegno economico agli indigenti da impegnare in attività di integrazione e socializzazione a supporto dell'attività svolta dal personale impegnato in alcuni servizi pubblici.

L'amministrazione comunale con il presente Regolamento intende perseguire, da un lato l'obiettivo e di garantire un reddito minimo alle famiglie bisognose e dall'altro quello di favorirne l'integrazione sociale.

A tale scopo intende concedere un assegno economico agli indigenti impegnati in attività di integrazione e socializzazione, rese a supporto dell'attività svolta dal personale impegnato nei servizi pubblici.

Art. 1

Destinatari del servizio

Hanno diritto all'assistenza economica oggetto del presente Regolamento, i cittadini residenti nel comune di Gibellina da oltre un anno, che per cause non dipendenti dalla loro volontà, versano in particolare stato di indigenza economica.

Ai fini dell'applicazione del presente Regolamento si considerano indigenti le persone che hanno un reddito al di sotto del minimo vitale. A tal fine oltre al reddito del richiedente va preso in considerazione anche quello delle persone obbligate per Legge al rispettivo mantenimento di cui all'art. 433 del Codice Civile e di seguito riportate:

- Coniuge;
- Figli legittimi, legittimati, naturali, adottivi;
- Genitori e in loro mancanza ascendenti prossimi anche naturali, adottandi;
- Generi, nuore, suoceri e suocere, germani.

I beneficiari del presente Regolamento dovranno ottemperare all'obbligo scolastico per i propri figli.

Art. 2

benefici

Ai soggetti richiedenti che per età e per condizioni fisiche, siano ritenuti idonei, sarà proposta su valutazione dei servizi sociali, l'erogazione di un assegno economico per lo svolgimento delle attività oggetto del presente Regolamento.

L'oggetto dell'assistenza di norma è costituita da una somma in denaro che potrà essere sostituita od integrata da altre misure assistenziali quali:

- Concessione gratuita in uso temporaneo di beni immobili;
- Fornitura di beni e servizi;

- Esenzione dal pagamento di rette dovute per servizi a domanda individuale.

Per ogni nucleo familiare potrà essere selezionato un solo partecipante.

Per nucleo familiare si intende la famiglia anagrafica e, cioè, un insieme di persone legate da vincoli di matrimonio, parentela, affinità, adozione, o da vincoli affettivi, coabitanti ed aventi dimora abituale nello stesso Comune (art. 4 D.P.R. 233 del 30/05/1989).

Art 2

Soggetti esenti

Ai richiedenti che per condizioni fisiche o per condizioni familiari non saranno ritenuti idonei allo svolgimento dell'attività verrà corrisposto l'assegno di assistenza economica prevista dalla Legge.

Art. 3

Sostituzione del richiedente

Nel caso in cui un soggetto beneficiario, per sopraggiunte motivazioni, perda l'idoneità allo svolgimento dell'attività, lo stesso potrà essere sostituito da un familiare che disponga dell'adeguata idoneità.

Art. 4

Esclusione dal beneficio

L'amministrazione comunale si riserva la possibilità di poter sospendere il servizio per mancanza di fondi e si riserva la possibilità di sospendere il rapporto con un singolo soggetto nel caso in cui lo stesso perda i requisiti che ne hanno derivato l'ammissione.

Art. 5

Forme di assistenza

Ad ogni assistito impegnato nelle finalità prima indicate verrà corrisposto un compenso giornaliero pari ad € 18,00, e potrà essere impegnato, in base al fabbisogno familiare certificato dall'assistente sociale, in un'attività resa in forma temporanea o continuativa.

Il compenso corrisposto è alternativo ad ogni altra forma di assistenza economica, ad eccezione delle forme di intervento straordinarie.

Art. 7

Modalità di attuazione dell'attività temporanea

L'attività temporanea può essere svolta per un periodo non superiore a 3 mesi annui, durante i quali ogni beneficiario potrà percepire un compenso massimo giornaliero di € 18,00 ed un compenso massimo mensile di € 300,00.

Art. 8

Modalità di attuazione dell'attività continuativa

L'attività continuativa può essere svolta per l'intero anno (con revisione semestrale dei requisiti), durante i quali ogni beneficiario potrà percepire un compenso massimo giornaliero di € 18,00 ed un compenso massimo mensile di € 300,00.

Art. 9

Tipologia delle attività e rapporto tra le parti

L'attività di integrazione e socializzazione prestata a supporto dell'attività svolta dal personale impegnato nei servizi pubblici, potrà essere individuata (a scelta dell'Amministrazione comunale) tra quelle in appresso riportate:

- Manutenzione e pulizia degli edifici pubblici;
- Giardinaggio e cura del verde pubblico;

Ogni richiedente potrà partecipare ad una tipologia di servizi, e delle richieste pervenute verrà redatta un'apposita graduatoria distinta tra le due tipologie.

L'Amministrazione comunale, sentito il parere degli uffici competenti, si riserva la possibilità di ampliare i campi di intervento del presente Regolamento.

All'area tecnica addetta ai servizi interessati, compete il compito di gestione delle figure impegnate nel rapporto di collaborazione.

Trattandosi di attività di integrazione, socializzazione e di recupero sociale di soggetti economicamente e socialmente disagiati, prestata a beneficio della città a carattere meramente occasionale, la stessa non può considerarsi come lavoro e non costituisce rapporto di lavoro subordinato di carattere pubblico o privato a tempo determinato, ma è da intendersi come una prestazione di collaborazione occasionale (rapporto di locazione d'opera – art. 2222 del codice civile), finalizzata ad incrementare la formazione del soggetto interessato e a favorirne l'inserimento nel substrato sociale.

Ogni addetto sarà tutelato da un'assicurazione contro gli infortuni e rischi diversi (RCT) è sarà dotato dei dispositivi di protezione individuali (D.P.I.), previsti dal D. Lgs. 81/2008.

Art. 10

Modalità di presentazione delle istanze

L'istanza dovrà essere presentata c/o l'ufficio servizi sociali, che predisporrà l'apposita modulistica e il bando di partecipazione ed ovviamente curerà la fase di selezione e verificherà la sussistenza dei requisiti.

Art. 8

Modalità di attuazione dell'attività continuativa

L'attività continuativa può essere svolta per l'intero anno (con revisione semestrale dei requisiti), durante i quali ogni beneficiario potrà percepire un compenso massimo giornaliero di € 18,00 ed un compenso massimo mensile di € 300,00.

Art. 9

Tipologia delle attività e rapporto tra le parti

L'attività di integrazione e socializzazione prestata a supporto dell'attività svolta dal personale impegnato nei servizi pubblici, potrà essere individuata (a scelta dell'Amministrazione comunale) tra quelle in appresso riportate:

- Manutenzione e pulizia degli edifici pubblici;
- Giardinaggio e cura del verde pubblico;

Ogni richiedente potrà partecipare ad una tipologia di servizi, e delle richieste pervenute verrà redatta un'apposita graduatoria distinta tra le due tipologie.

L'Amministrazione comunale, sentito il parere degli uffici competenti, si riserva la possibilità di ampliare i campi di intervento del presente Regolamento.

All'area tecnica addetta ai servizi interessati, compete il compito di gestione delle figure impegnate nel rapporto di collaborazione.

Trattandosi di attività di integrazione, socializzazione e di recupero sociale di soggetti economicamente e socialmente disagiati, prestata a beneficio della città a carattere meramente occasionale, la stessa non può considerarsi come lavoro e non costituisce rapporto di lavoro subordinato di carattere pubblico o privato a tempo determinato, ma è da intendersi come una prestazione di collaborazione occasionale (rapporto di locazione d'opera – art. 2222 del codice civile), finalizzata ad incrementare la formazione del soggetto interessato e a favorirne l'inserimento nel substrato sociale.

Ogni addetto sarà tutelato da un'assicurazione contro gli infortuni e rischi diversi (RCT) e sarà dotato dei dispositivi di protezione individuali (D.P.I.), previsti dal D. Lgs. 81/2008.

Art. 10

Modalità di presentazione delle istanze

L'istanza dovrà essere presentata c/o l'ufficio servizi sociali, che predisporrà l'apposita modulistica e il bando di partecipazione ed ovviamente curerà la fase di selezione e verificherà la sussistenza dei requisiti.